INPS – Messaggio n. 1374 indicazioni operative rateazione debiti e DoL

26 Marzo 2020

L'Inps, con l'allegato messaggio n. 1374 del 25 marzo, ha fornito indicazioni operative in merito all'applicazione delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 18 del 17 marzo scorso, c.d. "cura Italia".

Per una più agevole consultazione, si allega, altresì, uno schema riepilogativo delle disposizioni di seguito riportate, relative alla "***gestione della verifica della regolarità contributiva",*** assunte dall'Inps, d'intesa con l'Inail.

In particolare, l'Istituto ha chiarito che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, co. 2 del D.L. n. 18/2020, *"tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020"*.

Pertanto, **il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)[1],** come comunicato dall'Ufficio legislativo del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali in data 18 marzo 2020, **si intende incluso tra i documenti di cui alla citata disposizione** (cfr. comunicazione Ance del 23/03/2020 di commento della circolare n. 700 della CNCE).

Quindi, tutti i "Durc On Line" che riportano nel campo una data compresa tra il **31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020** conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).

Tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un "Durc On Line" con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione dell'esito, devono ritenere valido il medesimo Documento fino al 15 giugno 2020 nell'ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC, senza procedere ad una nuova interrogazione.

Se il Documento non è nella materiale disponibilità dell'interessato o dei richiedenti, ai quali sia stata a suo tempo notificata la formazione dell'esito positivo di regolarità ovvero si tratti di stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti o di altri interessati che in precedenza non ne avevano fatto richiesta, l'interrogazione dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo della funzione di , che consentirà la registrazione dei dati di ciascuno dei richiedenti.

E’ stato, inoltre, comunicato che, nella home page del servizio “Durc On Line”, al fine di informare gli utenti, è stato inserito il seguente messaggio: “*Si comunica che i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati “Durc On Line” che riportano nel campo una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Nel caso di richiesta di verifica di regolarità contributiva, gli utenti dovranno utilizzare la funzione di che consente la memorizzazione dei dati del richiedente utilizzabili dall’Inps e dall’Inail per eventuali comunicazioni relative alla richiesta.”*

Sono state, poi, identificate le situazioni che potrebbero verificarsi alternativamente:

A. Il **“Durc On Line” è ancora disponibile sul portale,** in quanto in corso di validità alla data della richiesta in base al DM 30 gennaio 2015 (120 giorni dalla data della richiesta). In tal caso, lo stesso Documento **potrà essere immediatamente e automaticamente acquisito** da parte dell’interessato ovvero dei richiedenti;
B. Il **“Durc On Line”,** che **conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020**, avendo una scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, **non è più disponibile sul sistema** alla data della richiesta. In tal caso si potranno verificare le seguenti ipotesi:

1) il sistema restituisce un **esito di regolarità in automatico** e notificherà al richiedente (e ai richiedenti “accodati”) la formazione dell’esito stesso (non sarà necessaria alcuna attività da parte degli operatori);

2) il sistema evidenzia la **presenza di irregolarità** per meri **disallineamenti degli archivi** che, non richiedendo l’attivazione dell’istruttoria con l’invio dell’invito a regolarizzare, possono essere definite con **l’attestazione di regolarità**. Il sistema, anche in questo caso, notificherà al richiedente (e ai richiedenti “accodati”) la formazione dell’esito.

L’Istituto ha, poi, chiarito che, nell’ipotesi in cui il sistema dovesse evidenziare la **presenza di irregolarità**, in via transitoria, e in attesa delle modifiche procedurali in corso di realizzazione, l’operatore della Struttura territoriale, prima di procedere alla formazione dell’invito a regolarizzare, dovrà **verificare** la presenza nel sistema **di un Documento “Durc On Line” avente una scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020** (quindi già scaduto alla data di richiesta).

In caso affermativo, l’istruttoria dovrà essere **ritenuta chiusa,** in attesa dell’annullamento tecnico della richiesta da parte della procedura al termine dei 30 giorni previsti dal DM 30 gennaio 2015.

L’operatore provvederà a notificare con PEC il Documento “Durc On Line” avente una scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020, ai richiedenti e agli “accodati”, tramite il portale Inps, della nuova richiesta pervenuta e chiusa senza l’invio dell’invito a regolarizzare. La notifica ai richiedenti il medesimo Documento attraverso il portale Inail avverrà a cura di tale Istituto.

E’ stato, inoltre, chiarito che, con il rilascio delle modifiche procedurali[2], preordinate ad escludere la gestione manuale della trasmissione dei predetti Documenti a cura dell’operatore della Struttura territoriale, volti ad implementare la funzione di **,** saranno resi disponibili sia i Documenti “Durc On Line” in corso di validità (lettera A), sia quelli con scadenza nell’arco temporale tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 con validità fino al 15 giugno 2020 (lettera B).

E’ stato poi precisato che i Dol con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che il sistema renderà disponibili sono quelli già emessi, che indicano nel campo una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, in formato .pdf, e contraddistinti da un numero di protocollo che identifica la richiesta di verifica della regolarità contributiva ed il Dol emesso. Pertanto, la data di scadenza della validità non potrà essere modificata, anche al fine di garantire l’integrità materiale del Documento e prevenirne la contraffazione e la falsificazione.

L’Istituto ha, infine, analizzato l’ultima ipotesi, relativa al caso in cui si evidenzi una **irregolarità** che richiede l’attivazione dell’istruttoria **con l’invio dell’invito a regolarizzare,** non essendo presente un Durc On Line avente una scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020.

In tale ipotesi, l’istruttoria dovrà avvenire, in deroga all’articolo 4 del D.L 20 marzo 2014, n. 34, e all’articolo 3, comma 1, del DM 30 gennaio 2015, nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al fine di evitare disparità di trattamento, nell’ottica di una lettura dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 orientata a garantire condizioni di uguaglianza tra soggetti che nello stesso periodo si trovano nelle medesime situazioni e a trattare i soggetti per i quali è richiesta la verifica della regolarità nel periodo dell’emergenza al pari di coloro che beneficiano ope legis del prolungamento di efficacia del Documento già rilasciato con esito regolare, ha specificato che, **nelle ipotesi di assenza di un Documento “Durc On Line” con data scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020**, **le richieste di verifica** della regolarità contributiva che perverranno nel periodo dell’emergenza in corso (fino al 15 aprile 2020 compreso) dovranno essere considerate come effettuate prima del 31 gennaio 2020, valutando le condizioni sussistenti alla medesima data come presupposto del positivo rilascio.

E’ stato, infine, ribadito quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del DM 30 gennaio 2015, ossia che la verifica della regolarità contributiva riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

Pertanto, i primi **“Durc On Line”** interessati dalla previsione normativa di cui all’articolo 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 sono quelli **scaduti il 31 gennaio 2020**, **richiesti il 4 ottobre 2019** (considerato il periodo di validità del “Durc On Line” pari a 120 giorni dalla data della richiesta) e per

le verifiche dei quali sono stati considerati i **pagamenti dovuti fino al 31 agosto 2019** .

Quindi, per le richieste di regolarità contributiva pervenute dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 17 marzo 2020, n. 18) al 15 aprile 2020 compreso, per le quali sia necessario attivare l'istruttoria e notificare all'interessato l'invito a regolarizzare, le Strutture territoriali dovranno considerare le esposizioni debitorie sussistenti alla data del 31 agosto 2019, considerando anche i crediti alla medesima data (esempio: rateazione attiva al 31 agosto 2019; Avvisi di Addebito formati alla data del 31 agosto 2019 e successivamente se riferiti a crediti già scaduti alla stessa data).

Con riferimento, invece, ai soggetti che hanno **iniziato l'attività successivamente al 31 agosto 2019**, la definizione dell'**istruttoria**, dovendo fare riferimento alla situazione debitoria alla data del 31 agosto 2019, si concluderà **sempre con un esito di regolarità.**

Chiarito, poi, che le indicazioni contenute nel paragrafo 7[3] della circolare n. 37 del 12 marzo 2020 sono superate.

Con riferimento, poi, alla ***"gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa"*** è stato, in primo luogo, fatto espresso rimando a quanto previsto nella circ. n. 37 del 12 marzo 2020 (cfr. Comunicazione Ance del 13 marzo 2020), nella quale sono state fornite indicazioni in merito alle disposizioni di cui al D.L. 2 marzo 2020, n. 9, che ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi previdenziali a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, con specifico riferimento al paragrafo 1.1. (Soggetti interessati alla sospensione contributiva ai sensi dell'articolo 5[4] del D.L. n. 9/2020) della circolare stessa, è stato precisato che, con riguardo alle rateazioni già concesse ovvero in corso di definizione, la sospensione ha ad oggetto anche le rate previste nei piani di ammortamento. Pertanto, sono sospesi i pagamenti di tutte le rate, compresa la prima, la cui scadenza per il versamento rientra nell'arco temporale della sospensione.

Sul punto è stato ricordato che, ai sensi dell'articolo 5 del D.L. n. 9/2020, la sospensione per i comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, riguarda il periodo dal **23 febbraio fino al 30 aprile 2020.**

Laddove la sospensione interessi la prima delle rate accordate (c.d. rata contante), il piano di ammortamento rimarrà nello stato "emesso" fino al pagamento in unica soluzione di tutte le rate, compresa la prima, interessate dalla sospensione.

In proposito è stato precisato che l'assenza di pagamento non rileva ai fini della verifica della

regolarità contributiva.

Resta fermo che durante il periodo di sospensione la domanda di rateazione dovrà avere ad oggetto tutte le esposizioni debitorie maturate alla data della domanda stessa.

Ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca, che si ricorda è conseguente al mancato pagamento di due rate anche non consecutive del piano di ammortamento ovvero della contribuzione corrente, gli operatori delle Strutture territoriali avranno cura di verificare che l'omesso pagamento non sia correlato alle sospensioni disposte con le norme in esame.

Per quanto non riportato nella presente si rimanda alla circolare allegata.

---

[1]
___ articolo 4 del D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 78, disciplinato dai decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 30 gennaio 2015 – recante "*Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)"* – e 23 febbraio 2016 – recante *"Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva" (DURC)"*

[2]
____ Il rilascio di tale implementazione sarà reso noto con successivo messaggio e sarà comunicato agli utenti con apposito avviso sulla home page della procedura "Durc On Line" disponibile sul portale Inps

[3]
____ Verifica della regolarità contributiva a fini DURC

[4]
____Per i datori di lavoro privati; i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli); i committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione separata

39166-20200326_Messaggio INPS 1374_2020_DOL.pdfApri

39166-Messaggio Inps n 1374 del 25-03-2020.pdfApri